



COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

**DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
N. 3 del 17-01-2025**

OGGETTO: Rinnovo convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCNL Enti Locali 16/11/2022 ed art. 1 - comma 124 della L. 145/2018 per l'utilizzo congiunto di n. 1 dipendente del Comune di Scicli, Arch. Vincenzo Caia per n. 6 ore settimanali, fino al 31 dicembre 2025
Approvazione schema di convenzione.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciassette del mese di gennaio, alle ore 11:55, nella Sede Municipale di Pozzallo, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:

		<i>Presente/Assente</i>
Ammatuna Roberto	Sindaco	<i>Presente</i>
Monte Raffaele	Vice Sindaco	<i>Presente</i>
Azzarelli Alessandra	Assessore	<i>Presente</i>
Scolaro Kimberly	Assessore	<i>Presente on-line</i>
Giannone Malavita Vincenzo	Assessore	<i>Presente</i>
Cannizzaro Sara	Assessore	<i>Presente</i>

con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe Morale.

Assume la presidenza il Sig. Sindaco, Roberto Ammatuna, che invita la Giunta Municipale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, n.09 del 17.01.2025, sottoposta dal Segretario Comunale Dott. Morale Giuseppe, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi e riportati i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore proponente e in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Visto il "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica", approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n.220 del 07.11.2023;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella proposta deliberativa.



COMUNE DI POZZALLO

COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 9 del 17-01-2025

OGGETTO: Rinnovo convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCNL Enti Locali 16/11/2022 ed art. 1 - comma 124 della L. 145/2018 per l'utilizzo congiunto di n. 1 dipendente del Comune di Scicli, Arch. Vincenzo Caia per n. 6 ore settimanali, fino al 31 dicembre 2025 Approvazione schema di convenzione

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore in merito alla Regolarita' Tecnica: **FAVOREVOLE**

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 112/2000, n. 445.

Pozzallo, li 17/01/2025



Il Responsabile del Settore

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in merito alla Regolarita' Contabile: **FAVOREVOLE**

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 112/2000, n. 445.

Pozzallo, li 17/01/2025



Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. 10 pagine, incluso il presente prospetto, siglate dal Dirigente.

Il Responsabile del Procedimento

Visto
L'assessore al ramo

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 9 del 17-01-2025

Il Segretario Comunale

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23 ottobre 2024 il Comune di Pozzallo ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

RILEVATO che in virtù di precedenti deliberazioni di Giunta Comunale e da ultimo con deliberazione n. 186 del 08.10.2024 il Comune di Pozzallo il Comune di Pozzallo si è avvalso dell'utilizzo congiunto in convenzione ex art. 23 del CCNL del 16.11.2022, del dipendente del Comune di Scicli, Arch. Vincenzo Caia, appartenente all'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, per 18 ore settimanali, conferendogli altresì la Responsabilità dell'incarico di E.Q. del Settore Tecnico, fino al 31.12.2024;

CONSIDERATO, che dal 01 gennaio 2025 l'Ente versa in una situazione di paralisi, in quanto è sprovvisto del Responsabile del Settore Tecnico;

SENTITO il Sindaco;

CONSIDERATO, secondo le valutazioni effettuate dalla Giunta Comunale, l'Ente risulta sprovvisto di profili professionali idonei a dirigere e coordinare un settore fondamentale quale il Settore Tecnico, per assenza in organico di personale appartenente all'Area dei Funzionari o ad Elevata Qualificazione e/o di adeguate competenze;

VISTO l'art. 19 del vigente CCNL 2019/2021 Funzioni Locali del 16.11.2022;

VISTO l'art. 11 del vigente Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi;

RILEVATA l'urgente necessità di individuare soluzioni organizzative volte a ripristinare la funzionalità del Settore Tecnico, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, soprattutto alla luce della recente dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente deliberata dal Consiglio Comunale e dell'ormai imminente insediamento dell'O.S.L., che postulano la predisposizione di una sequela di atti e procedimenti propedeutici alla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e, più in generale, per garantire continuità ai lavori pubblici, alle manutenzioni e alla progettualità in atto presso l'Ente;

CONSIDERATO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente locale, con particolare riferimento al d.lgs. n. 267/2000 e al d.lgs. n. 165/2001, che attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e determinazione delle dotazioni organiche;

VISTO, in particolare, l'art. 89 del d.lgs. n. 267/2000, e in particolare il comma 5 il quale prevede che *"gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari"*;

VISTO l'art. 23 del CCNL Enti Locali del 16/11/2022 rubricato *"Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione"* il quale prevede: *"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di*

provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. 3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL. 4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL. 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; 32 - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente. 6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. 7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL. 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018.”;

DATO ATTO che il Comune di Pozzallo, con nota prot. 33054 del 19/12/2024, ha richiesto al Comune di Scicli di prorogare in modo congiunto per 24 ore a settimana e fino al 31 dicembre 2025 il succitato scavalco condiviso, ai sensi del citato art. 23 del CCNL 16/11/2022;

VISTA la nota prot. n. 149 del 03/01/2025 con la quale il Comune di Scicli ha concesso il nulla osta all'utilizzo condiviso per il dipendente arch. Vincenzo Caia, ma per complessive 6 (sei) ore settimanali da espletare preferibilmente nella giornata del lunedì, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022, fino al 31 dicembre 2025;

ACQUISITA la nota prot. 306/2025 del 07.01.2025 con la quale il su citato dipendente del Comune di Scicli ha manifestato la propria disponibilità all'utilizzo da parte del Comune di Pozzallo delle sue prestazioni lavorative presso Questo Ente per 6 ore settimanali, dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 31.12.2025;

EVIDENZIATO:

- che l'assegnazione temporanea del dipendente presso altro Ente del medesimo comparto, nell'alveo del principio di leale collaborazione tra Enti, riconosciuto a livello costituzionale dall'art. 97, comma 2, Cost., sancito anche dall'art. 1, comma 2bis della L. n. 241/1990, non realizza alcuna nuova assunzione o diverso rapporto di impiego né novazione soggettiva dell'originario rapporto di lavoro con l'Ente di provenienza o la nascita di un nuovo rapporto con l'Ente destinatario delle prestazioni lavorative;

- che l'istituto dello scavalco condiviso individua una modalità di utilizzo del dipendente pubblico da parte di più enti per periodi predeterminati e per una parte di tempo del lavoro d'obbligo, senza che si possa configurare un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale o una nuova assunzione;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti — Sezione Autonomie n. 23/SEZAUT/2016/QMIG, con la quale è stato precisato che l'istituto in parola *“trattasi di fattispecie concreta a sé stante che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più enti, mediante il quale, rimanendo legato all'unico rapporto d'impiego con l'ente locale originario, il lavoratore rivolgerebbe parte delle proprie prestazioni lavorative anche di detto comune in forza dell'autorizzazione dell'ente di appartenenza, di cui la convenzione regolativa dei rapporti giuridici tra i due enti assumerebbe carattere accessivo”*;

RICHIAMATA altresì la deliberazione Corte dei conti - Sezione Autonomie - 10/SEZAUT/2020/QMIG recante: "Applicabilità del divieto temporaneo di assunzioni, ex art. 9, comma I — quinquies, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, all'istituto della "Scavalco condiviso" nella quale si legge *“...nella fattispecie di avvalimento parziale del dipendente in servizio presso un altro ente non si è al cospetto di una prestazione lavorativa totalmente trasferita, come nell'ipotesi del "comando" (fattispecie esaminata in concreto, nella deliberazione n. 103/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo), ma di fronte ad una più duttile utilizzazione convenzionale. Ed invero, il legislatore prescrive che, in sede di convenzione, debba essere definito "il quomodo di ripartizione del carico finanziario, in estrema ipotesi anche insussistente ex latere accipientis". Nello "scavalco condiviso", infatti, il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Pertanto, quand'anche la convenzione sottoscritta fra le amministrazioni preveda una ripartizione del carico finanziario della spesa complessiva, già in essere per il dipendente, attribuendone una quota parte in capo all'ente utilizzatore, la fattispecie in esame non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'ente che si avvale delle prestazioni "a scavalco" ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo...”* ed ancora: *"il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 07 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 CCNL del comparto Regioni -Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'Ente utilizzatore”*;

CONSIDERATO che la sospensione dell'approvazione dei bilanci alla stregua del dissesto finanziario e, pertanto, l'impossibilità giuridica, allo stato, di procedere a nuove assunzioni va temperata con l'esigenza di garantire l'erogazione dei servizi istituzionali; sul punto la Corte Costituzionale ha precisato che *“il blocco delle assunzioni è senz'altro suscettibile di pregiudicare il buon andamento della pubblica amministrazione”* (sentenza n. 272/2025);

RICHIAMATA la recente circolare del Ministero dell'interno – D.A.I.T. n.11/2022 con specifico riferimento ai comuni in stato di dissesto/riequilibrio finanziario pluriennale/strutturalmente deficitario, evidenzia che le richieste di assunzioni di personale con contratto a tempo determinato nell'ambito del PNRR non contemplano quelle interamente eterofinanziate *“o di applicazione del regime di "scavalco condiviso”*”, e dunque non dovranno essere sottoposte alla Commissione (COSFEL).

RILEVATO, che alla stregua della deficitaria struttura organizzativa dell'Ente e stante la necessità di garantire le funzioni fondamentali e i servizi fondamentali dell'Ente, nelle more della redigenda rideterminazione della dotazione organica dell'Ente ai sensi dell'art. 259, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000, la scelta organizzativa dell'Amministrazione di ricorrere all'istituto dello scavalco c.d. condiviso, non costituendo un nuovo rapporto di lavoro, può considerarsi conforme alla legge, al

vigente CCNL e al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e non necessita dell'autorizzazione della C.O.S.F.E.L., fermo restando che le spese pro quota sostenute dall'Ente dovranno in ogni caso essere computate nella spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, commi 557 o 562, della legge n. 296/2006;

DATO ATTO che lo schema di convenzione, che si allega quale parte integrante della presente proposta (ALL.A) disciplina i termini e i modi attraverso i quali deve espletarsi l'attività lavorativa svolta presso l'Ente utilizzatore, senza arrecare pregiudizio al corretto svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e la ripartizione degli oneri finanziari;

PRESO ATTO l'ultimo bilancio di previsione approvato da questo Ente è il 2022/2024;

RICHIAMATO l'art. 250 comma 1 del d.lgs. 267/2000 che disciplina la *"Gestione del Bilancio durante la procedura di risanamento"*;

DATO ATTO che la spesa pro quota annuale per l'utilizzo del dipendente Arch. Caia Vincenzo, Area dei Funzionari, per n. 6 ore settimanali, fino al 31.12.2025, comprensiva di oneri riflessi (CPDEL, INADEL E IRAP), ammonta a complessive € 8.913,00 annue, che trovano copertura finanziaria per l'esercizio 2025, come segue: quanto ad € 6.593,43 per il trattamento stipendiale e la retribuzione di posizione al capitolo 5730; quanto ad € 560,44 per IRAP al capitolo 5740, art. 30; quanto ad € 1.759,13 per CPDEL e INADEL al capitolo 5740;

PRESO ATTO che la previsione di spesa del personale per l'anno 2025, comprensiva della spesa pro quota per l'utilizzo del dipendente in parola, è abbondantemente inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 e pertanto rientra nel limite previsto dall'art. 1, comma 557 e ss della Legge n. 296/2006, giusta attestazione congiunta della Responsabile del servizio finanziario e della Responsabile della Gestione economica del personale, che si allega (ALL.B);

PRECISATO che l'attivazione dell'istituto dello scavalco condiviso è necessaria idonea deliberazione di approvazione dello schema di convenzione da parte del Comune di Scicli;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 del 15 gennaio 2025, con il quale il Sindaco ha conferito al proponente Segretario Comunale, reggente a scavalco, fino al 18 gennaio 2025, l'incarico di Responsabile ad interim dei Settori I° Affari Generali e II° Finanziario *"limitatamente agli atti urgenti ed improcrastinabili che si rendono necessari al fine di evitare ogni soluzione di continuità dell'azione amministrativa per i servizi in oggetto"*;

RITENUTA pertanto la propria competenza all'adozione della presente proposta deliberativa, unitamente alla quale vengono resi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. n. 48/1991, come modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

RITENUTO pertanto di sottoporre la presente proposta di approvare l'allegato schema di convenzione, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022, con il Comune di Scicli, che ne disciplina l'utilizzazione;

VISTI:

il d.lgs. n. 267/2000;

l'O.R.E.L.;


il CCNL 16.11.2022;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi;

PROPONE

1. di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, anche ai fini motivazionali;
2. di procedere, per le ragioni sopra esposte, a rinnovare la convenzione per l'utilizzo parziale presso il Comune di Pozzallo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Enti Locali 16/11/2022, del dipendente del Comune di Scicli arch. Vincenzo Caia, inquadrato nell'area funzionari e elevate qualificazioni per 6 ore settimanali da espletare preferibilmente nella giornata del lunedì, (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali) **fino al 31 dicembre 2025** decorrenti dalla data di sottoscrizione della citata convenzione;
3. di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che andrà sottoscritta dal dipendente interessato allo scavalco condiviso in oggetto (ALL.A);
4. di procedere alla registrazione della prenotazione di idoneo impegno di spesa ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. n. 267/2000, per l'esercizio 2025, per la somma complessiva annua € 8.913,00 come segue: quanto ad € 6.593,43 per il trattamento stipendiale e la retribuzione di posizione al capitolo 5730; quanto ad € 560,44 per IRAP al capitolo 5740, art. 30; quanto ad € 1.759,13 per CPDEL e INADEL al capitolo 5740;
5. di demandare al Funzionario di E.Q. responsabile del servizio gestione giuridica del personale la sottoscrizione della suddetta convenzione, dando atto che con essa si definisce compiutamente il tempo di lavoro nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili a disciplinare il corretto utilizzo del dipendente interessato;
6. di dare atto che la sottoscrizione dello schema di convenzione dovrà essere preceduta da analoga deliberazione di approvazione del medesimo schema di convenzione da parte del Comune di Scicli;
7. di trasmettere, per quanto di competenza, il presente provvedimento al Comune di Scicli e agli interessati, nonché all' U.T.G. /Prefettura di Ragusa;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, stante la necessità di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali in tempi brevi.



f.to

Segretario Comunale reggente a scavalco
comunità aggiunte di Responsabile Settori
Affari Generali e Finanziario
Dott. Giuseppe Morale

Convenzione tra il Comune di Scicli e il Comune di Pozzallo per l'utilizzo a tempo parziale - ai sensi dell'art. 14 del CCNL Comparto EE.LL., sottoscritto in data 22/1/2004, di un dipendente del Comune di Scicli inquadrato nell'area funzionari e elevate qualificazioni.

L'anno duemilaventicinque il giorno ___ del mese di _____ con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il Comune di Scicli (c.f. 00080070881), rappresentato per il presente atto dal Dirigente del Settore Personale, _____, il quale interviene in forza della delibera di Giunta Comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge, che per brevità verrà denominato anche ente utilizzatore

E

Il Comune di Pozzallo (c.f. 00170330880) rappresentato per il presente atto dal Funzionario di E.Q. dott. _____, il quale interviene in forza della delibera di Giunta Comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge, che per brevità verrà denominato anche ente utilizzatore.

Premesso:

- che l'art. 23 del CCNL del 16/11/2022 EE.LL. prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”;
- che il Comune di Pozzallo, con nota prot. n. 33054 del 19/12/2024, ha richiesto al Comune di Scicli l'utilizzo condiviso, previa sottoscrizione di apposita convenzione, del dipendente di quest'ultimo Ente, arch. Vincenzo Caia, per n. 24 ore settimanali, ai sensi del citato art. 23 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali, sottoscritto in data 16 novembre 2022, fino al 31/12/2025;
- che il Comune di Scicli con nota prot. n. 149 del 03/01/2025, ha espresso disponibilità all'utilizzo a tempo parziale del proprio dipendente arch. Vincenzo Caia per complessive n. 6 ore settimanali fino al 31/12/2025, salvo proroghe o rinnovi, da parte del Comune di Pozzallo;
- che la prestazione resa dal lavoratore ai sensi della presente convenzione non perfeziona un'assunzione a tempo determinato né si configura come comando.

Ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione:

- ha per oggetto e disciplina la gestione del dipendente in premessa citato, utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci. ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;
- è finalizzata a soddisfare le esigenze temporanee di personale del Comune di Pozzallo, che non dispone di risorse umane quantitativamente adeguate alle proprie necessità istituzionali ed a conseguire un'economia di gestione delle risorse umane, consentendo, in un'ottica di collaborazione istituzionale, condiviso del dipendente del Comune di Scicli, a tempo indeterminato e pieno, arch. Vincenzo Caia, inquadrato nell'area funzionari e elevate qualificazioni;

Art. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al 31/12/2025. Alla scadenza la presente convenzione potrà essere rinnovata per un altro periodo da concordare tra le parti. Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale: in tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, avrà efficacia decorso un termine non inferiore a 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di recesso.

Art. 3 - TEMPI DI UTILIZZO DEL PERSONALE

La prestazione di lavoro del dipendente interessato si svolgerà per n. 30 (trenta) ore settimanali presso il Comune di Scicli e per n. 6 (sei) ore settimanali presso il Comune di Pozzallo, secondo un calendario stabilito tra le parti, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

Art. 4 - RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso l'Ente di appartenenza, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio. Nel periodo di utilizzo in convenzione, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere, richiesti dal dipendente, da fruire nei giorni in cui è stabilito che lo stesso prenda servizio presso l'Ente utilizzatore, deve prevedere acquisizione del nulla osta dello stesso Ente utilizzatore presso il quale il lavoratore disimpegna le proprie mansioni.

Il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui viene assegnato. Il servizio prestato presso l'Ente utilizzatore è equiparato, ai fini giuridici al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

Il Comune di Scicli corrisponderà al dipendente in convenzione il trattamento economico fisso e continuativo già in essere, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di utilizzo.

Il rimborso al Comune di Scicli, da parte del Comune di Pozzallo, avverrà entro 30 giorni dalla richiesta, secondo le modalità e gli importi quantificati in proporzione all'orario di lavoro svolto.

Il Comune di Pozzallo provvederà direttamente, con onere a proprio carico, a corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato per l'incarico di E.Q. svolto in detto Comune con proporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa.

ART. 5 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in mancanza, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI


Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Scicli _____

Per il Comune di Pozzallo _____

Il Dipendente _____



COMUNE DI POZZALLO
LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA

Piazza Municipale, 1 - 97016 Pozzallo (RG)
Centralino 0932 1839 - Fax 0932 1839229
www.comune.pozzallo.rg.it

Settore Finanziario

Prot. n. _____

Pozzallo _____

Al Segretario reggente
Dott. Giuseppe Morale

e.p.c.

Al Sindaco
Al Collegio dei Revisori

Sede

Oggetto: Attestazione per la dimostrazione del rispetto del limite della spesa del personale;

Le sottoscritte Rag. Cannizzaro Concetta Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità e la Sig.ra Roccasalvo Giovanna Responsabile del Servizio Gestione Economica del Personale, visti gli atti d'ufficio; in riferimento all'oggetto e stante le risultanze dei documenti contabili

ATTESTANO:

Che il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso non è stato approvato;

Che l'ultimo rendiconto approvato è quello relativo all'esercizio 2022;

Che la spesa media 2011/2013 per il comune di Pozzallo calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 557 quater della L.296/2006 è pari ad € 7.251.570,43;

Che la previsione di spesa prevista per l'anno 2025 comprensiva delle spese per gli scavalchi condivisi di n.3 unità:

- n.1 unità per complessive n. 6 ore settimanali fino al 31/12/2025;
- n.1 unità per complessive n. 18 ore settimanali fino al 31/12/2025;
- n.1 unità per complessive n. 18 ore settimanali fino al 31/12/2025;

ai sensi dell'art.1 comma 557 quater della L.296/2006 per il personale attualmente in servizio è di €3.311.573,89, inferiore alla spesa media relativa al triennio 2011/2013 ed è sostenibile finanziariamente in termini di competenza e di cassa.

Responsabile del Servizio
Bilancio e Contabilità
Rag. Cannizzaro Concetta



Responsabile del Servizio
Gestione Economica del Personale
Sig.ra Roccasalvo Giovanna

Spese per il personale - Previsioni 2025
Comuni soggetti al patto di stabilità

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA		
1	Totale Interventi 1 - Personale	
1.1	Ritribuzioni forche (trattamento fisso e accessori) corrisposta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato	4.672.104,95
1.2	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	4.344.032,20
1.3	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (al sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuta	35.000,00
1.4	Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL	
1.5	Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	
1.6	Spese per personale utilizzato, senza destinazione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variegati denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)	
1.7	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nell'interv. 1)	
1.8	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzate nell'interv. 1)	
1.9	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso	
1.10	Altre spese contabilizzate nell'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spesa di formazione, ecc.)	
1.11	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 3)	
1.12	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzate in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 5)	
1.13	Altre spese contabilizzate in interventi diversi dall'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spesa di formazione, buoni pasto, ecc.)	
1.14	IRAP	3.000,00
TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)		
Altre spese (se contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri enti pubblici) spese per censimento ISTAT se contabilizzate a "partita di giro" ecc.)		290.072,75
TOTALE SPESA DI PERSONALE		
COMPONENTI ESCLUSE		
2	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali progressivi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	4.672.104,95
3	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)	194.299,39
4	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	0,00
5	Spese per formazioni del personale	0,00
6	Rimborsi per missioni	257.872,41
7	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	3.000,00
8	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale	0,00
9	Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuali nel Piano generale di censimento nei limiti della risorsa trasferita dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)	60.000,00
10	Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate	
11	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziaria con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno, n. FL 052007 del 8 marzo 2007)	
12	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuata prima del 31/05/2010)	
13	Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, IDI, condoni, avvocatura	
14	Diritti di togliamento spettanti al Segretario Comunale	
15	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	
16	IRAP relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non è perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette al IRAP)	0,00
17	Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Persed da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte n. 380/2013)	
18	Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali, connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quadro, D.L. n. 80/2013)	0,00
19	Nuove assunzioni DM 17 marzo 2020	0,00
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE		
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA		615.171,80
		4.156.933,15
MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013		
		7.251.570,43

L'ente rispetta il limite relativo al contenimento della spesa di personale? SI

Responsabile del Servizio
 Bilancio e Contabilità
 Raffaele Cannizzo
Raffaele Cannizzo



Responsabile del Servizio
 Gestione Economica del Personale
 Sig.ra Barbara Cimbalù
Barbara Cimbalù

Comune di Pozzallo Prot. n. 0001266 del 16-01-2025 in interno

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano
F.to Monte Raffaele

Il Sindaco
F.to Annunziata Roberto



II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Morale Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.pozzallo.rg.it.

Pozzallo, li 17.01.2025



II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Morale Giuseppe

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Responsabile della tenuta dell'Albo, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Pozzallo, senza opposizioni e reclami, dal 17.01.2025 al 01.02.2025 .

Pozzallo, li

Il Responsabile

II SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Pozzallo, li 17-01-2025

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Morale Giuseppe
